

**AZIENDA U.S.L. DI PIACENZA
U.O. LAVORI E MANUTENZIONI
Via Anguissola, 15 – 29121 PIACENZA**

OGGETTO: “Rinnovo gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle aree verdi dell’Azienda USL di Piacenza per il triennio 2022-2025. Lotto 2. CIG n. 9064326671 ”.

L’anno Il giorno del mese di, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

PREMESSO

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 193 del 02/07/2018 l’Amministrazione ha espresso la volontà di dare avvio al procedimento di scelta del contraente al quale affidare servizio di gestione delle aree verdi dell’Azienda USL di Piacenza per il triennio 2018-2020;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 30/01/2019 è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva in favore de “Il Germoglio” Soc. Coop. a r.l. con sede legale a Piacenza – 29122 – C.F. e P.IVA 00747740330;
- che il Disciplinare di gara relativo alla gara per l’affidamento del servizio di gestione delle aree verdi dell’Azienda USL di Piacenza e i relativi contratti stipulati con ciascuno degli operatori economici aggiudicatari di cui in premessa, prevedevano la possibilità di rinnovare i contratti stessi per ulteriori tre anni a decorrere dalla data di scadenza contrattuale;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 24/01/2022 si è proceduto al rinnovo contrattuale di cui in argomento per il periodo 01/02/2022-31/01/2025;
- che l’operatore economico svolgerà il servizio appaltato anche con lavoratori svantaggiati e/o disabili e con l’adozione nei loro confronti di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, il tutto come risulta dall’offerta dell’operatore economico e nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto;

TUTTO CIO’ PREMESSO

TRA

L’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA, con sede in Via Antonio Anguissola 15 - 29121 Piacenza, che nel prosieguo del presente atto potrà essere semplicemente indicata quale AUSL nella persona del Direttore dell’U.O. Lavori e Manutenzioni Ing. Luigi Gruppi, giusti i poteri allo stesso conferiti con Deliberazione n. 185 del 25/09/2015 (indicata col termine Stazione appaltante)

E

IL GERMOGLIO Soc. Coop. a r.l. C.F. e P.IVA 00747740330 con sede in Piacenza – 29122 – Via Bubba, 25 nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Mariano Cobianchi (successivamente indicato col termine Operatore economico)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nel rinnovo del servizio di gestione delle aree verdi dell'Azienda USL di Piacenza per il triennio 2022-2025 operatore economico.

I servizi e le prestazioni da eseguirsi e le relative prescrizioni tecniche sono descritte nel capitolato speciale.

L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dai suoi allegati, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo contrattuale per tutto il periodo ammonta a euro 280.668,00 (duecentottantamila seicentossessantotto/00) di cui euro 6.000 per costi da interferenza non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Art. 3 Durata dell'appalto

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 01/02/2022.

Il contratto sarà prorogabile per il tempo strettamente necessario alla predisposizione di nuova gara, alle medesime condizioni economiche del presente contratto.

Art. 4 Documenti parte integrante del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato speciale d'appalto e i suoi allegati;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti;
- i documenti sulla sicurezza. Prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio l'operatore economico dovrà presentare alla stazione appaltante un piano operativo di sicurezza che comprenda:
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, e 29 del Decreto n. 81/2008; le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione del servizio, che tenga conto delle indicazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) predisposto e messo a disposizione dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
- le polizze di garanzia ed assicurative
- l'offerta tecnica dell'Operatore economico
- l'offerta economica dell'Operatore economico
- protocollo operativo sociale sottoscritto dall'operatore economico.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti pubblici;
- il D.Lgs. 207/2010, limitatamente agli articoli ancora in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara;
- il decreto legislativo n. 81/2008, con i relativi allegati.

Art. 5 Essenzialità del contratto

L'Operatore economico, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare dopo la stipulazione del Contratto, l'Operatore economico non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti, pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

Art. 6 Fallimento dell'operatore economico

La Stazione appaltante si avvale senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 7 Consegna ed avvio del servizio

L'avvio del servizio ha inizio dopo la stipulazione formale del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'Operatore economico.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Operatore economico non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

È facoltà della Stazione appaltante, qualora ricorrano le condizioni normativamente previste, procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, ai sensi comma 8, art. 32 del Codice dei contratti. In tal caso il Direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 8 Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, la stazione appaltante potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con l'operatore economico. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche all'operatore economico. Il/i referente/i della stazione appaltante, Direttore dell'Esecuzione del contratto, incaricato del controllo e alla vigilanza è il Geom. Spezia Alessandro. La Stazione appaltante comunica entro 30 giorni all'operatore economico l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

Art. 9 Penali

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti saranno applicate le seguenti penali:

- una penale in misura giornaliera pari al 3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto), se compatibile con la prosecuzione del servizio e nella certezza di immediato ripristino delle condizioni iniziali;
- una penale in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni assenza delle figure professionali contemplate da contratto, se compatibile con la prosecuzione del servizio e nella certezza di immediato ripristino delle condizioni iniziali;
- una penale in misura giornaliera pari al 5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C. (ove previsto), se compatibile con la prosecuzione del servizio e nella certezza di immediato ripristino delle condizioni iniziali;
- una penale in misura pari al 3 per mille dell'ammontare netto contrattuale in tutti i casi di inesatto/mancato adempimento delle prestazioni contrattuali non contemplate nei precedenti punti, se compatibile con la prosecuzione del servizio e nella certezza di immediato ripristino delle condizioni iniziali;
- una penale del 5 per cento del valore del contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, se compatibile con la prosecuzione del servizio e nella certezza di immediato ripristino delle condizioni iniziali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante all'operatore economico; l'operatore economico dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni alla stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'operatore economico, a giudizio insindacabile della stazione appaltante, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'operatore economico le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'operatore economico prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La stazione appaltante, laddove verifichi che il ritardo e/o le inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali determinino un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, la stessa ha la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento.

Art. 10 Modifiche in corso di esecuzione del contratto

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre variazioni al contratto che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del Codice dei contratti in quanto compatibile.

La Stazione appaltante potrà pertanto, in particolare e a solo titolo esemplificativo:

- escludere in tutto o in parte una o più aree oggetto della gestione, anche temporaneamente;
- aggiungere nuove aree.

Nei casi di cui sopra, il corrispettivo per le gestioni a canone sarà decurtato [caso a], ovvero incrementato [caso b], applicando i prezzi di riferimento stabiliti nel prezzario della Regione Emilia Romagna 2018 e, in subordine, al prezzario di Assoverde 2015-2017, entrambi scontati del 30%; all'importo ottenuto sarà applicato il ribasso di gara offerto dall'Operatore economico pari al 2,6% sull'importo a base di gara. Nuovi prezzi saranno composti secondo quelli elementari desunti dai prezzari di cui sopra, ovvero da analisi prezzi che l'aggiudicatario sottoporrà all'approvazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Eventuali forniture verranno compensate, sulla base del prezzo effettivo documentato con fatture d'acquisto, aumentato del 20% a titolo di spese generali e utile d'impresa, al quale sarà applicato il ribasso d'asta.

Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dell'esecuzione del contratto, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'Operatore economico si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto prima dell'esecuzione dei servizi oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dei servizi oggetto di tali richieste.

Art. 11 Pagamenti in acconto

La Ditta potrà emettere fattura pari al 25% dell'importo annuo complessivo aggiudicato al 30 Aprile, 31 Luglio, 31 Ottobre di ogni anno.

Entro il 10 Febbraio dell'anno successivo dovrà essere redatto il rendiconto annuale finale che il Direttore dell'esecuzione verificherà entro 20 gg indicando l'importo a congruaglio tenuto conto delle superfici variate oggetto del servizio e per consentire la corrispondente fatturazione entro il 15 Marzo.

Qualora il contratto non abbia inizio al primo febbraio si considereranno per importi parziali i seguenti impegni mensili:

- Febbraio 6 %
- Marzo 4%
- Aprile 7%
- Maggio 9%
- Giugno 12%
- Luglio 10%
- Agosto 10 %
- Settembre 12 %
- Ottobre 10 %
- Novembre 10 %
- Dicembre 6 %
- Gennaio 4 %

L'operatore economico emetterà fattura nei modi e tempi previsti, salvo il caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto contesti per iscritto la violazione del contratto, o la mancata o inadeguata esecuzione del servizio, così come previsti dal presente contratto.

Art. 12 Pagamenti e fatturazione

I pagamenti a favore dell'Operatore economico saranno effettuati tramite il Tesoriere della Azienda U.S.L. di Piacenza mediante rimessa diretta a mezzo mandato, previa emissione della

relativa fattura che dovrà essere intestata all'Azienda USL di Piacenza – Via Anguissola, 15 – 29121 – Piacenza.

In forza dell'art. 25 del D.L. 24/4/2014, convertito con L. 23/6/2014 n. 89 l'Operatore economico è obbligato alla fatturazione elettronica per il tramite del Sistema d'Interscambio (SdI) di cui al D.M. Ministero Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.

Le fatture elettroniche dovranno necessariamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara;
- la denominazione del presente appalto
- numero dell'ordine informatizzato, che sarà comunicato dalla stazione appaltante.

A decorrere dal 1/1/2015, in forza dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità), il pagamento della fattura avverrà per il solo importo imponibile, con versamento dell'IVA all'Erario (cd. Split Payment): a tal fine, è fatto obbligo all'Operatore economico di riportare nella fattura (emessa con le modalità sopra indicate) la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/72 – Decreto M.E.F 23/1/2015". Eventuali integrazioni, specificazioni o modifiche delle suddette prescrizioni per la fatturazione saranno tempestivamente comunicate all'Operatore economico, così come ogni necessaria precisazione sulle modalità di fatturazione elettronica.

Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'operatore economico è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato alla commessa pubblica; entro lo stesso termine l'operatore economico è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui suddetti conti correnti.

Tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico in oggetto dovranno essere registrate nei conti correnti dedicati di cui sopra, e dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Nei contratti di subappalto - così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 11 dell'articolo 118 del Codice dei contratti - dovrà essere inserita, pena nullità del contratto stesso, una apposita clausola con la quale entrambi i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 136/2010.

L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale per il governo della provincia di Piacenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (suboperatore economico/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 14 Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1 del Codice dei Contratti, fatte salve le altre fattispecie di risoluzione unilaterale del contratto previste dalla legislazione vigente, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi.

La Stazione appaltante ha altresì facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi che si ritiene costituiscano grave inadempimento dell'Operatore economico:

- a) inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c) sospensione delle prestazioni da parte dell'Operatore economico senza giustificato motivo;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- e) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto.

Il contratto è altresì risolto qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 108, comma 2 del Codice dei contratti.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, l'impresa aggiudicataria risponderà di tutti i danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all'Azienda USL.

Art. 15 Risoluzione discrezionale del contratto

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:

- grave inadempimento dell'Operatore economico nell'esecuzione della presente convenzione;
- riduzione della percentuale delle persone in inserimento lavorativo secondo l'art. 4 comma 2 della Legge 381/91 e la violazione delle indicazioni date dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Regione del 11/11/1992, nr. 5/L;
- la cancellazione dell'Operatore economico dal Registro provinciale delle cooperative (nel caso in cui l'Operatore economico sia una Cooperativa);
- qualora l'Operatore economico violi gli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

Art. 16 Revisione dei prezzi

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della gara resteranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. Il canone sarà soggetto a revisione annuale secondo l'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) esclusivamente al decorso di 24 mesi dalla data del verbale di affidamento e solo se la variazione dell'indice dovesse essere superiore al 2%.

Art. 17 Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP e nel rispetto delle altre disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti.

Art. 18 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Operatore economico ha prestato apposita garanzia fideiussoria numero 1/39495/96/185957869 il 02/02/2022 rilasciata dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per l'importo di euro 27.466,80.

Art. 19 Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'Operatore economico ha prodotto, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di

esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è stata prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione quale UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Polizza n. 1/39495/61/155214914 del 29/08/2021 per una somma assicurata alla stipula pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità agli schemi definiti dalla normativa vigente.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'operatore economico.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) è stata stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Ove ne ricorrano i presupposti, di cui all'art. 129 - comma 2 - del D.Lgs. 163/2006 l'operatore economico, secondo l'art. 126 del D.P.R. 207/2010, è obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena ne fa richiesta. Il limite di indennizzo di tale polizza non deve essere inferiore al 20% del valore dei lavori realizzati e non superiore al 40%.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'operatore economico coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Art. 20 Subappalto

Si richiama l'art. 8 "Subappalto" del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 21 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Operatore economico è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del servizio, e in particolare:

- nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'Operatore economico è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Operatore economico dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Operatore economico invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dell'esecuzione del contratto e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Operatore economico e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale operante nelle aree oggetto dell'intervento e verificarne la effettiva iscrizione nei libri unici dell'Operatore economico o del subappaltatore autorizzato. Nel caso fossero in corso nuove assunzioni, non ancora registrate nel libro unico, l'operatore economico dovrà tempestivamente consentire alla stazione appaltante di verificare la documentazione comprovante l'avvenuta assunzione.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'Operatore economico è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nelle aree oggetto del servizio una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Operatore economico risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nelle aree oggetto di intervento e il personale ivi presente occasionalmente che non sia dipendente dell'Operatore economico o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 22 - Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente convenzione e che non sia stato possibile risolvere mediante accordo bonario è competente in via esclusiva il Foro di Parma.

Articolo 23 Spese contrattuali, imposte, tasse

Ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell'operatore economico senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e all'eventuale registrazione del contratto in caso d'uso.

Sono altresì a carico dell'operatore economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'operatore economico e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'Operatore economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

Articolo 24 Protocollo di legalità

Il Patto d'integrità in materia di contratti pubblici dell'Azienda USL di Piacenza" stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'azienda USL di Piacenza e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 31/05/2018 e pubblicato sul sito aziendale www.ausl.pc.it in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti" sottosezione "Corruzione";

Articolo 25 Codice di Comportamento

Il Patto d'integrità in materia di contratti pubblici dell'Azienda USL di Piacenza" stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'azienda USL di Piacenza e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 31/05/2018 e pubblicato sul sito aziendale www.ausl.pc.it in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti" sottosezione "Corruzione";

Art. 23 - Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa in materia, si precisa che i dati personali del contraente saranno trattati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Titolare del trattamento, per il perseguimento delle finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione, esecuzione ed estinzione di rapporti precontrattuali e contrattuali.

Maggiori e ulteriori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Piacenza: <http://www.ausl.pc.it> - sezione Privacy”.

Letto, confermato e sottoscritto

Azienda USL di Piacenza
(Ing. Valerio Tagliaferri)

.....

L'Operatore economico
(Sig. Marino Cobianchi)

.....

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.

Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

65-F0-D8-50-26-08-40-61-2B-45-1B-32-13-C5-8A-36-D7-2A-36-77

CAdES 1 di 2 del 22/02/2022 14:25:47

Soggetto: COBIANCHI MARIANO

S.N. Certificato: 07E4 34

Validità certificato dal 14/06/2021 08:30:06 al 14/06/2024 01:00:00

Rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT

CAdES 2 di 2 del 16/02/2022 12:38:53

Soggetto: VALERIO TAGLIAFERRI

S.N. Certificato: 1D26 B748 45F3 A414

Validità certificato dal 14/12/2020 11:55:07 al 14/12/2023 11:55:07

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
